



Benetti & Partners Srl
Società tra Professionisti

CIRCOLARE MENSILE LUGLIO 2022

Indice circolare

News e informazioni flash	pag.	2
Proroga adempimenti di fine luglio al 22 agosto 2022	pag.	3
Note di variazione ai fini IVA - i chiarimenti sulla disciplina	pag.	4
La bolletta doganale assume sembianze elettroniche	pag.	6
Bonus da 200 euro - lavoratori autonomi in attesa	pag.	7
Dal 1° luglio 2022 nuovi adempimenti sostituiscono l'esterometro	pag.	9
Principali scadenze mese di Luglio 2022	pag.	11



Benetti & Partners Srl

Società tra Professionisti

NEWS E INFORMAZIONI FLASH

BONUS PSICOLOGICO

Publicato in G.U. n. 148 del 27 giugno 2022 il Decreto del Ministero della salute del 31 maggio 2022 recante le norme attuative del bonus psicologico. Il bonus psicologico è rivolto alle persone in condizione di:

- depressione;
- ansia;
- *stress* e fragilità psicologica;
- a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,

che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il contributo può essere richiesto secondo le condizioni che verranno indicate dall'Inps e dal Ministero della salute da pubblicare entro 30 giorni decorrenti dal 27 giugno data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

(Ministero della salute, decreto del 31 maggio 2022)

DEFINITE LE COMPETENZE DEL GENERAL CONTRACTOR

Con la circolare n. 23 del 23 giugno l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul superbonus 110% e in particolare definiscono i dettagli sulla figura del general contractor.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 23 giugno 2022)

BONUS TESSILE E MODA

Con provvedimento n. 236366 del 23 giugno 2022 l'Agenzia delle entrate stabilisce nel 100% la percentuale di fruizione del bonus tessile e moda, ne deriva che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, l'ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 236366 del 23 giugno 2022)

SCONTO IN FATTURA DELLE SPESE PER L'ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Con la circolare n. 23 dell'Agenzia delle entrate del 23 giugno, punto 6.2.1, viene trattato lo sconto in fattura delle spese per l'asseverazione del professionista. La circolare chiarisce che il professionista che appone il visto, nonché i tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico possono considerarsi "fornitori di servizi" e pertanto, possono applicare lo sconto in fattura con riferimento ai compensi per le prestazioni professionali rese.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 23 giugno 2022)



Benetti & Partners Srl

Società tra Professionisti

PROROGA ADEMPIMENTI DI FINE LUGLIO AL 22 AGOSTO 2022

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “*proroga di Ferragosto*”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto.

Nel corso del 2022 si verifica una fattispecie particolare: cadendo il 31 luglio di domenica, gli adempimenti in scadenza al 30 luglio 2022 e al 31 luglio 2022 vengono automaticamente rimandati al 1° agosto 2022, termine che trasla al 22 agosto 2022 ricadendo nella sospensione degli adempimenti prevista fino al 20 agosto 2022 (che cade anch'esso di sabato).

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti la cui scadenza originaria è fissata tra il 30 luglio 2022 e il 31 luglio 2022, compreso l'adempimento Intrastat per cui il D.L. 73/2022 ha introdotto la nuova scadenza del “*mese successivo al periodo di riferimento*”, rispetto a quella precedente che era fissata al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

La **nuova scadenza per questi adempimenti è fissata al 22 agosto 2022:**

Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre 2022
Presentazione telematica esterometro secondo trimestre 2022
Presentazione elenco Intrastat mese di giugno 2022 e secondo trimestre 2022
Presentazione elenco Intra 12 mensile per gli enti non commerciali e gli agricoltori per gli acquisti di maggio
Presentazione modello Uniemens individuale per retribuzione e compensi corrisposti in giugno



Benetti & Partners Srl

Società tra Professionisti

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA – I CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA

Dopo i chiarimenti forniti con la circolare n. 20/E dello scorso 29 dicembre 2021, in merito alle rilevanti novità apportate all'art.26 del decreto iva da parte dell'articolo 18 del c.d. Decreto Sostegni-*bis* (D.L. 73/2021 convertito nella L. 106/2021), l'Agenzia delle entrate è tornata di recente sul tema delle note di variazione ai fini Iva, per fornire ulteriori precisazioni che possono assumere una certa rilevanza operativa per gli operatori commerciali. In particolare ci soffermiamo sui chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha fornito in occasione di una risposta data nella recente manifestazione Telefisco "estate" organizzata lo scorso 15 giugno dalla stampa specializzata e sulle indicazioni fornite con la risposta a interpello n. 309/E/2022. Vediamo nel dettaglio i temi trattati e le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate.

La nota di credito nelle procedure concorsuali

Per effetto delle nuove previsioni introdotte nell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 ad opera dell'articolo 18 del citato D.L. 73/2021, a partire dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 viene riconosciuta la possibilità per il creditore di operare la nota di variazione in diminuzione sin dal momento di apertura della procedura medesima. A fronte di tale novità, l'Agenzia entrate con la citata circolare n. 20/E/2021 ha ritenuto che l'emissione della nota di variazione in diminuzione, necessaria per il recupero della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente. Deve, quindi, intendersi superata la posizione assunta in proposito con precedenti documenti di prassi, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla "necessaria partecipazione del creditore al concorso" (cfr. circolare n. 77/2000, § 2.a, risoluzioni n. 155/E/2001, n. 89/E/2002 e n. 195/E/2008). Relativamente alle modalità con le quali il creditore debba operare detta nota di variazione l'Agenzia delle entrate, nel recente incontro di Telefisco 2022, ha chiarito che la stessa deve essere emessa per variare - in tutto o in parte - il corrispettivo non incassato (imponibile e corrispondente imposta), non potendo essere emessa - con specifico riferimento alle procedure concorsuali - una nota di variazione per la sola imposta, consentita solo laddove si configuri una errata applicazione dell'aliquota. Pertanto, prosegue l'Amministrazione finanziaria, se - nonostante sia stata emessa una nota di variazione del corrispettivo - la procedura decida di iscrivere al passivo solo "la parte relativa all'imponibile" (sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista civilistico), il creditore che sia soddisfatto - in tutto o in parte - del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile ed imposta. Conforme a tale soluzione l'Agenzia delle entrate richiama i suoi precedenti interventi di prassi (risoluzione n. 127/E/2008 e risposta a interpello n. 801/E/2021) sebbene riferiti, specularmente, al caso della nota di variazione in diminuzione.

Rimborso come alternativa all'impossibilità di emettere nota di credito

Con la risposta all'interpello n. 309/E/2022 l'Agenzia delle entrate affronta la tematica, tutt'altro che infrequente, del creditore fallimentare che, pur insinuatosi nel fallimento, cessa la propria posizione Iva nelle

more del fallimento attesa la sua lunga durata e, successivamente, alla conclusione della procedura non ottiene nulla oppure ottiene solo parzialmente il riconoscimento del proprio credito. Chiedendosi in questi casi se e con quali strumenti sia possibile recuperare l'imposta non dovuta a seguito della infruttuosità della procedura stessa, attesa la mancanza del requisito soggettivo (la partita Iva) per poter emettere la nota di credito. Il caso si riferisce evidentemente alla situazione precedente alle modifiche apportate con il decreto Sostegno bis (procedura aperta prima del 26 maggio 2021) e quindi, ad una situazione nella quale il ricorso alla nota di variazione risulta comunque subordinato alla verificata infruttuosità della procedura che l'Agenzia delle entrate ha individuato nella scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori al decreto di chiusura del fallimento. In merito all'utilizzo di strumenti alternativi per recuperare l'Iva non dovuta, l'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 20/E/2021, al § 6, ha chiarito che gli stessi, in generale, non sono tra loro alternativi, precisando che:

“il superamento del limite temporale previsto dal Legislatore per l'esercizio del diritto alla detrazione - rinvenibile dal combinato disposto degli articoli 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, Decreto Iva - non implica, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all'articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, contenente la riduzione non operata dell'imposta, o un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, Decreto Iva”.

Pur negando, quindi, il ricorso “automatico” ad altri strumenti (come la dichiarazione integrativa o l'istanza di rimborso) alternativi alla nota di credito qualora il termine per la sua corretta emissione sia decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo, con la recente risposta a interpello n. 309/E/2022 l'Agenzia delle entrate riconosce la possibilità di ricorrere al rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, Decreto Iva laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972. Tenendo presente che con la procedura di rimborso di cui al citato articolo 30-ter, comma 1, Decreto Iva il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021 ha ritenuto che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questa trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso in commento l'emissione di una nota di variazione in diminuzione), ritenendosi invece l'istituto non utilizzabile per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per colpevole inerzia del soggetto passivo. Infine l'Agenzia delle entrate, nel caso in commento, subordina la possibilità di presentare istanza di rimborso alla dimostrazione del creditore fallimentare di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l'Iva addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.



Benetti & Partners Srl

Società tra Professionisti

LA BOLLETTA DOGANALE ASSUME SEMBIANZE ELETTRONICHE

Recentemente l’Agenzia delle dogane è intervenuta sul sistema informatico di sdoganamento all’importazione, sopprimendo il noto modello cartaceo della bolletta doganale e sostituendolo con una procedura informatica. Tale novità, ormai in uso dallo scorso 9 giugno 2022, data di decadenza del formato cartaceo, coincide con l’introduzione del nuovo documento dematerializzato.

Proprio in considerazione di questo ultimo aspetto è previsto che il sistema rilasci una serie di “*Prospetti*” che rappresentano riepiloghi non ufficiali dei dati trasmessi elettronicamente.

Le novità in vigore dal 9 giugno 2022

- abbandono della bolletta doganale “*cartacea*”;
- introduzione della bolletta doganale “*elettronica*”;
- introduzione del “*Prospetto di riepilogo ai fini contabili*”, al fine di consentire agli operatori di assolvere gli obblighi Iva connessi alla registrazione delle bollette doganali e quindi garantire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva all’importazione;
- introduzione del “*Prospetto sintetico della dichiarazione*”, rilasciato successivamente all’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa;
- introduzione del “*Prospetto di svincolo*”, fornito dall’Agenzia delle dogane nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per consentire le attività controllo della G. di F. / facilitare l’ottenimento del “*visto uscire*”, c.d. messaggio QA.

Il nuovo sistema di trasmissione prevede l’invio del file al sistema dell’Agenzia delle entrate con apposizione di firma digitale e, solo quando le dichiarazioni risulteranno acquisite, esse assumeranno efficacia.

Le dichiarazioni disponibili sono le seguenti:

H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
H2	Dichiarazione di deposito doganale
H3	Dichiarazione di ammissione temporanea
H4	Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5	Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

Le predette dichiarazioni saranno identificate univocamente da un MRN (*master reference number*) che sostituirà i vecchi estremi di identificazione quali il codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data.

BONUS DA 200 EURO - LAVORATORI AUTONOMI IN ATTESA

Nel **messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022**, l'Inps ha reso noto che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta del *bonus* pari a 200 euro previsto dal recente Decreto "Aiuti" (D.L. 50/2022). A oggi è quindi possibile presentare le domande di indennità da parte:

- dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- degli autonomi occasionali;
- dei lavoratori domestici, stagionali, a tempo determinato;
- dei lavoratori intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio.

Nel medesimo messaggio l'Inps fornisce anche le indicazioni su come e quando presentare le domande. Sarà possibile operare tramite il portale istituzionale accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" - "Prestazioni e servizi" - "Servizi" - "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" selezionando preliminarmente la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

- indennità *una tantum* per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità *una tantum* per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi occasionali;
- indennità *una tantum* per i lavoratori domestici;
- indennità *una tantum* per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- indennità *una tantum* per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

La presentazione della domanda può essere effettuata entro:

- il 30 settembre 2022 per i lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- il 31 ottobre 2022 per le altre categorie di lavoratori.

Scadenza domande

Lavoratori domestici	30 settembre 2022
Altre categorie di lavoratori	31 ottobre 2022

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono come sempre le seguenti:

- Spid di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

Ancora in attesa delle regole i titolari di partita Iva

Il Decreto "Aiuti" ha previsto che l'indennità *una tantum* spetti anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie Inps.



Benetti & Partners Srl

Società tra Professionisti

Per la sua operatività, tuttavia, era atteso un provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto Aiuti per stabilire requisiti, modalità di erogazione e tempistiche ma che ad oggi non ha ancora visto la luce. Forniremo indicazioni non appena verranno pubblicate le richiamate istruzioni.



DAL 1° LUGLIO 2022 NUOVI ADEMPIMENTI SOSTITUISCONO L'ESTEROMETRO

Dal 1° luglio sono cambiate le regole attraverso le quali comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato; viene di fatto soppresso il cosiddetto "esterometro", ma occorre inviare all'Agenzia delle entrate le medesime informazioni in maniera "singola", con un evidente aggravio di adempimenti. Diventa pertanto operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. n. 178/2020) che aveva stabilito l'abrogazione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio, termine poi differito al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.

Il nuovo esterometro

Per le operazioni realizzate sino allo scorso 30 giugno con "controparte straniera" i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti; l'ultima comunicazione, quella relativa ai dati relativi al secondo semestre 2022, dovrà essere inviata entro il prossimo 31 luglio (in quanto cade di domenica, la scadenza è rinviata al 22 agosto in forza della proroga degli adempimenti di agosto).

Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.

L'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, nell'attuale formulazione, prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere debbano essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del *file* fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Diventa operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. 178/2020) che aveva stabilito l'abrogazione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio, poi prorogato al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.

Operazioni attive

Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX". Quindi, di fatto, dal 1° luglio anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti dovranno transitare dalla fattura elettronica, secondo le modalità già ben note per le fatture emesse verso operatori nazionali; ovviamente il cliente straniero non essendo collegato al sistema di interscambio non riceverà la fattura elettronica, per cui occorrerà inviare una copia della fattura secondo le modalità tradizionali (ad esempio, un Pdf via *mail*).



Benetti & Partners Srl

Società tra Professionisti

Operazioni passive

Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19 (a seconda dell'operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Quindi, di fatto, l'integrazione/autofattura, che sino allo scorso 30 giugno poteva avvenire in modalità analogica, dovrà necessariamente avvenire in modalità telematica, inviando il documento integrativo al Sistema di interscambio.

TD17	Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall'estero
Questa integrazione/autofattura si deve emettere per assolvere l'imposta relativa ad una prestazione di servizi con fornitore estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano).	

TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Questa integrazione si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l'Iva deve essere assolta dal cessionario in Italia. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l'introduzione dei beni in un deposito Iva.	

TD19	Integrazione o autofattura per acquisto di beni articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
Questa integrazione/autofattura riguarda il caso in cui si acquistano beni da un venditore estero, ma questi beni sono già nel territorio italiano (quindi non si tratta né di importazione, né di acquisto intracomunitario); in questo caso il fornitore emette una fattura senza addebito dell'Iva, che andrà assolta dall'acquirente italiano (appunto emettendo autofattura). Il codice TD19 deve essere utilizzato anche per l'acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, così come per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva.	

Sul punto si segnala che Il D.L. "Semplificazioni fiscali" (articolo 12, D.L. 73/2022) prevede che siano escluse dall'obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SdI, anche "quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972".

Questa modifica permette di evitare l'invio di operazioni non territoriali di importo non significativo (ad esempio le fatture di alberghi o ristoranti per prestazioni ricevute all'estero).

PRINCIPALI SCADENZE MESE DI LUGLIO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti di Luglio 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. Tutte le scadenze degli adempimenti e dei versamenti il cui termine ordinario è fissato al 30 luglio 2022 o al 31 luglio 2022 sono prorogate al 22 agosto 2022.

SCADENZE FISSE

18 luglio	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:
	<ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.